

Covip: La tassazione dei rendimenti finanziari e il valore della quota.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, profili applicativi sulle forme pensionistiche complementari.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d legge di stabilità, che ha aumentato retroattivamente la tassazione delle forme pensionistiche complementari, la Covip ha emanato il 9 gennaio 2014 la circolare n. 158 contenenti i profili applicativi per la tassazione e la determinazione del valore della quota di fine anno 2014.

Come si sa la legge di stabilità 2015, all'articolo 1, comma 621, ha disposto l'aumento dall'11 al 20% dell'aliquota sui rendimenti finanziari della previdenza complementare.

Specifiche disposizioni sono poi dettate per stabilire la base imponibile. Un'altra riguarda la possibilità di ottenere un credito di imposta nel caso in cui si effettuano investimenti nelle attività che saranno individuate con un decreto del Mef (art.1 c 92).

Mentre le agevolazioni del credito d'imposta valgono dal 2016 come dispone la legge, l'aumento dell'aliquota riguarda tutto il 2014, con esclusione delle posizioni che sono state riscattate.

Si ricorda che il riscatto è la facoltà che ha l'iscritto alla previdenza complementare di ottenere il montante maturato comprensivo dei rendimenti finanziari quando perde i requisiti di iscrizione ad un fondo per cause indipendenti dalla sua volontà e senza aver maturato il diritto alla pensione complementare. Caso tipico, licenziamento, invalidità.

Altro aspetto è quello della determinazione del valore delle quote.

La legge di stabilità, è entrata in vigore da gennaio 2015 e quindi i nuovi criteri non possono che valere da quella data. La determinazione del valore della quota ai fine 2014 secondo le nuove disposizioni richiederebbe interventi di modifiche delle procedure di calcolo e la definizione di alcuni elementi che l'Agenzia delle Entrate, già interessata della questione, potrà dare nei prossimi giorni.

L'adozione di differenti scelte in ordine alla data di valorizzazione (dicembre 2014 o gennaio 2015) può dar luogo a risultati diversi con rischio di non poter effettuare confronti omogenei dei rendimenti annuali. Per questo la Covip ritiene che per le forme di previdenza complementare che usano il sistema della valorizzazione delle quote, devono utilizzare la disciplina fiscale previgente e applicare la nuova aliquota sui rendimenti 2014 alla prima valorizzazione dell'anno effettuando i dovuti conguagli.

Poiché per la maggior parte dei casi la valorizzazione delle quote avviene entro il 30/31 gennaio, a quella data dovrebbero essere disponibili i chiarimenti dell'Entrate.

Infine la Covip ha disposto che tutte le forme di previdenza dovranno con immediatezza aggiornare le "note informative" per la parte relativa alla tassazione sui rendimenti.